

Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

1. ((Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere)) **immediatamente** contestata tanto al **trasgressore** quanto alla **persona** che sia **obbligata** in solido al pagamento della somma dovuta.

((2. Dell'avvenuta **contestazione** deve essere **redatto verbale** contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che puo' essere **redatto** anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del **trasgressore** e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale)).

3. Copia del **verbale** deve essere **consegnata** al **trasgressore** e, se presente, alla **persona obbligata** in solido.

4. Copia del **verbale** e' **consegnata immediatamente** all'**ufficio** o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Il verbale di contestazione deve contenere tutti gli elementi necessari per poter esercitare il diritto di difesa e la facoltà di pagamento...
(Cass. Civ., sez. VI, 25/1/2018, n. 1930)

Il verbale di contestazione deve contenere tutti gli elementi necessari per poter esercitare il diritto di difesa e la facoltà di pagamento. Errori materiali invece costituiti dall'errata indicazione della strada, articolo o altri elementi, quando è avvenuta la contestazione diretta, non fanno venir meno la validità del verbale in quanto il trasgressore, con la contestazione immediata, ha la possibilità di conoscere compiutamente quanto contestatogli ed esercitare, eventualmente, il proprio diritto di difesa

Accertamento di violazioni amministrative

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI **AMMINISTRATIVE** **(LEGGI - REGOLAMENTI - ORDINANZE)**

Violazioni amministrative sono tutte quelle per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tali violazioni sono previste da leggi , regolamenti ed ordinanze sindacali relative a varie materie.

La procedura sanzionatoria amministrativa è contenuta nella Legge 24 nov. 1981, n. 689.

Anche per l'accertamento di queste violazioni è prevista la **contestazione immediata** mediante consegna al trasgressore del verbale contenente gli estremi della violazione accertata, le modalità e termini per addivenire al pagamento della sanzione ed i mezzi di difesa previsti.

La mancata contestazione immediata , comunque , non è prevista a pena di nullità e non deve essere motivata (art. 14 L. n. 689/81).

Se non è immediatamente contestata , il verbale di accertamento deve essere **notificato – contestato tardivamente entro gg. 90** da quello dell'accertamento.

Dalla contestazione o notificazione decorrono **giorno 60 per addivenire al pagamento della sanzione** e , quindi , alla estinzione della obbligazione derivante dal verbale di accertamento della violazione.

La somma da pagare a titolo di sanzione pecuniaria , a cui si aggiungono le spese di notifica , è stabilita in via generale dall'art. 16 della L. n. 689 /81 **in misura pari al terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o , se più favorevole , al doppio del minimo della sanzione edittale.**

Comunque detta somma sarà chiaramente indicata sul verbale nel quale sarà pure indicato come ed a chi pagare ed i mezzi di difesa previsti.

Mezzi di difesa avverso il verbale di accertamento :

- Ricorso all'autorità competente

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento , gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (quella indicata sul verbale) **scritti difensivi** , documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente.

Lo scritto difensivo è redatto dal trasgressore in carta libera secondo il seguente **schema**:

A _____

Oggetto : Scritto difensivo avverso a verbale di accertamento n. _____ del _____
elevato da _____ .-

Il / La sottoscritt _____
n. a _____ il _____
e res. a _____ via _____ n. _____
con il presente ricorre avverso il verbale in oggetto indicato , elevato per la violazione dell'art. _____
della Legge _____ in quanto _____

Con il presente ricorso si chiede l'archiviazione del verbale di cui trattasi per i seguenti motivi:

Si chiede , altresì, di essere personalmente ascoltati.

Si allegano i seguenti documenti a sostegno delle sopra riportate motivazioni :

- 1) _____
- 2) _____

Data

FIRMA

Conseguenze per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria e della mancata presentazione di scritti difensivi all'autorità competente :

Se nei termini non interviene il pagamento della sanzione pecuniaria o una delle forme di opposizione al verbale sopra previste, l'ufficio di Polizia a cui appartiene l'agente accertatore trasmette all'autorità competente il rapporto nel quale riferisce i fatti accertati, fornisce la prova della contestazione o notificazione.

L'autorità competente, se ritiene sussistere la violazione e ritiene regolare la procedura di accertamento, emette ordinanza con ingiunzione di pagare, entro 30 gg., una sanzione pecuniaria determinata fra il minimo ed il massimo edittale in considerazione della gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché della personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, l'autorità competente può applicare anche una sanzione accessoria se questa è prevista dalla norma violata.

Mezzi di difesa avverso la ordinanza - ingiunzione dell'autorità competente :

Avverso la ordinanza ingiunzione, l'interessato può proporre opposizione al giudice di pace entro gg.30 dalla notificazione.

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

La Legge n. 689 /81, nonché varie leggi speciali amministrative prevedono, in caso di accertamento di determinate violazioni, la irrogazione della sanzione accessoria della **confisca amministrativa** delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le stesse appartengano a una delle persone a cui è ingiunto il pagamento, ovvero delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisca violazione amministrativa (salvo che le cose predette appartengano a persone estranee alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa).

Preordinato alla confisca è il provvedimento di **sequestro amministrativo** che gli agenti di polizia adottano contestualmente all'accertamento della violazione amministrativa.

Quindi gli agenti di polizia **possono procedere al sequestro cautelare delle cose che, secondo la legge specifica o secondo la legge generale n. 689/81, possono formare oggetto di confisca amministrativa ; devono, invece, sequestrare le cose che, per legge, sono sempre oggetto di confisca anche se non viene emessa ordinanza ingiunzione.**

Mezzi di difesa avverso il verbale di sequestro amministrativo (a prescindere da quelli sopra previsti e relativi al verbale di accertamento) :

Quando si è proceduto al sequestro amministrativo, gli interessati possono, anche immediatamente (cioè, a prescindere dal ricorso avverso il verbale di accertamento), proporre opposizione all'autorità competente, con atto esente da bollo.

Se l'autorità non rigetta la opposizione entro il decimo giorno dalla sua proposizione, l'opposizione si intende accolta.

Indipendentemente dalla opposizione al sequestro e su istanza di chi prova di averne diritto (proprietario delle cose diverso da quello a cui sarà o è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria) l'autorità competente può disporre , previo pagamento delle spese di custodia , la restituzione della cosa sequestrata (salvo che la legge non disponga la confisca obbligatoria anche a prescindere dalla irrogazione della sanzione pecuniaria).

Se, invece, l'autorità competente rigetta l'opposizione al sequestro , questo cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza - ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e , comunque , entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Conseguenze al mancato pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla ordinanza - ingiunzione dell'autorità competente :

La sanzione amministrativa pecuniaria non pagata nei termini indicati nella ordinanza ingiunzione verrà riscossa coattivamente mediante ruoli esecutivi (cartella esattoriale).

Anche avverso la cartella esattoriale è possibile la opposizione di cui all'art. 22 della L.n.689/81.